

LOTTO A

SITUAZIONE SINISTRI PERIODO 2016 – 2017 – 2018 – 2019

2016	NESSUN SINISTRO DA SEGNALARE
2017	NESSUN SINISTRO DA SEGNALARE
14/04/2018	LIQUIDATO € 500,00
2019	NESSUN SINISTRO DA SEGNALARE

POLIZZA DI R.C.T/O

COSA ASSICURIAMO

ATTIVITÀ SVOLTA DALL'ASSICURATO:

Ente Pubblico: Comune di VALPERGA

MASSIMALI DI GARANZIA

Responsabilità Civile Terzi e verso «prestatori di lavoro» (RCT/RCO)

L'Assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) fino alla concorrenza massima complessiva dei seguenti massimali in aggiunta alle spese di difesa di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione:

€. 3.000.000,00 per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà,
ma con un limite di:

€. 1.500.000,00 per ogni prestatore di lavoro infortunato per quanto riguarda la garanzia di responsabilità civile verso i «prestatori di lavoro» (R.C.O.).

Il massimale sopraindicato costituisce comunque la massima esposizione della Compagnia anche in caso di sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

APPALTATORE

La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.

Ai fini della presente assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore:

il prestatore di un contratto di prestazione d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;

il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

COMMITTENTE

Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o di servizi di qualsiasi natura.

COMPAGNIA

L'Impresa Assicuratrice.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.

COSE

Sia gli oggetti materiali che gli animali.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Si precisa che se l'ammontare del danno risarcibile a termini di polizza, detratta la franchigia, eccede il

INDENNIZZO / RISARCIMENTO
POLIZZA
PREMIO
PRESTATORI DI LAVORO

massimale/sottolimito assicurato, la Compagnia sarà obbligata nel limite del massimale/sottolimito previsto.

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Il documento che prova l'assicurazione.

La somma dovuta alla Compagnia.

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza, incluse:

quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende;

quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato;

i corsisti, gli stagisti, i borsisti, i lavoratori socialmente utili, gli obiettori di coscienza, i volontari a titolo gratuito, il gruppo Comunale di protezione Civile e le persone adibite al servizio di "nonno vigile".

RETRIBUZIONI

Tutto ciò che i "prestatori di lavoro" ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi.

SCOPERTO

La parte dell'ammontare del danno liquidabile a termini di polizza ed espressa in percentuale che, prima dell'applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.

SINISTRO RCT/RCO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt.1892, 1893 e 1894 C.C.).

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

ART. 3 - REGOLAZIONE DEL PREMIO.

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

delle retribuzioni corrisposte ai prestatori di lavoro;

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

ART. 4 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE - RECESSO

La presente polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva comunicazione scritta.

E' fatto salvo il diritto delle Parti (Compagnia e Contraente) di recedere dal presente contratto al termine di ogni anno assicurativo; l'eventuale disdetta dovrà essere comunicata da una all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. spedita almeno due mesi prima della scadenza anniversaria.

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE.

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

ART. 7 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO.

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art.1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI.

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO.

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro nove giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

ART. 10 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO.

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo le parti hanno facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 11 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO.

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

ART. 11 bis - GESTIONE SINISTRI E LIQUIDAZIONE DELLE FRANCHIGIE

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, compresi quelli il cui importo rientra totalmente o parzialmente nelle franchigie inserite nel presente contratto assicurativo. Per i detti sinistri, sin da ora, il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia; a tale fine si obbliga a rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

Al termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società provvederà nei confronti del Contraente al recupero delle franchigie, mediante emissione di specifico documento recante:

- la data del sinistro
- il nominativo della controparte
- l'importo liquidato
- la data del pagamento
- l'importo da recuperare.

Il relativo rimborso dovrà essere effettuato dal Contraente alla Società entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Relativamente all'assicurazione RCT, per ogni sinistro è prevista l'applicazione di una franchigia frontale di € 500,00 salvo i casi in cui le norme che regolano l'assicurazione prevedano un importo minimo non indennizzabile o una franchigia di ammontare superiore.

ART. 12 - ONERI FISCALI.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI.

Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto devono essere fatte, direttamente alla Compagnia o tramite il Broker al quale è assegnata la polizza, a mezzo lettera raccomandata, telex, telefax, o altra valida forma scritta.

ART. 14 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ART. 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.

Per tutto quanto non è diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 16 – PRECEDENTI ASSICURAZIONI (Secondo rischio)

Qualora al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i medesimi rischi previsti dalla presente polizza, questa, fermi i limiti dei massimali indicati nel contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dalle altre assicurazioni.

SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
AMMINISTRAZIONI COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione allo svolgimento delle attività, delle competenze e dall'esercizio e dal funzionamento dei pubblici servizi che istituzionalmente competono all'Assicurato nell'ambito del proprio territorio.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;

per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222.

Sono esclusi i rischi derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni amministrative proprie dell'Ente.

L'assicurazione non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende Municipalizzate, dalle A.S.L./A.O. e dagli enti o società incaricati dalla gestione di pubblici servizi, S.p.A. Comunali, da consorzi intercomunali e da Unioni di Comuni.

A titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende anche i danni derivanti:

1. dalla proprietà e/o gestione di mercati, fiere ed esposizioni;
2. dall'esercizio di servizi cimiteriali;
3. dall'esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie, scuole superiori, serali e professionali), corsi di istruzione professionali, doposcuola, colonie estive ed invernali, centri ricreativi estivi e invernali, compreso il servizio di trasporto con mezzi comunali, ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. L'assicurazione comprende altresì la responsabilità civile degli insegnanti e degli addetti all'Istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo. Sono considerati terzi gli allievi egli iscritti. Per l'attività esterna l'assicurazione è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza;
4. dall'organizzazione, gestione, partecipazione a spettacoli, manifestazioni culturali – sportive – ricreative – politiche – religiose, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, escluso comunque: l'uso di animali, di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili, nonché fuochi pirotecnici. Sono altresì esclusi i danni ai locali ed ai luoghi ove si svolgono gli spettacoli, le manifestazioni, le sagre, le feste, i convegni, le riunioni e le fiere. La garanzia è altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Ente nella sua qualità di concedente spazi e/o strutture comunali per manifestazioni organizzate da terzi;
5. dalla proprietà di strade, piazze, ponti, fossi, canali e manufatti in genere (es. fontanili, centraline pali pubblica illuminazione ecc.) compresa la loro pulizia (si intende compreso anche il servizio di sgombero neve) e compresi altresì i danni a terzi causati da ghiaccio o neve non rimossi dalla pubblica via;
6. dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili e dal servizio di accalappiacani, compresi altri ricoveri di animali, nonché dalla custodia di animali in dotazione a giardini pubblici;
7. dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi (vedasi quanto previsto al successivo punto 25), teatri, cinematografi, colonie, soggiorni per anziani, case di riposo, cimiteri, macelli, bagni pubblici, piscine pubbliche, farmacie o dispensari farmaceutici (per la proprietà dei fabbricati vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa n. 1);

8. dall'esistenza di distributori automatici di cibi e bevande, dalla gestione di spacci e di mense aziendali e/o scolastiche, compresi i danni cagionati dai cibi, dalle bevande e dagli alimenti in genere distribuiti durante il periodo di validità della polizza e per i sinistri verificatisi nel medesimo periodo. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo. . Limitatamente al caso di ingestione di cibi, bevande o alimenti guasti, e/o avariati, i prestatori di lavoro di cui all'art. 2 della presente Sezione I (RCO) rientrano nel novero dei "terzi";
9. dalla proprietà e/o gestione di giardini e parchi pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi giochi vari non azionati a motore per bambini (ad esempio: scivoli, altalene, giostre e simili) installati negli stessi e dovunque trovino adeguata sistemazione;
10. dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari, targhe, striscioni, nonché spazi per affissioni (anche a scopo elettorale), ovunque installati nel territorio nazionale. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli, le targhe e gli striscioni;
11. dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;
12. da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti;
13. dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
14. dalla proprietà e manutenzione:
 - di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
 - dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture di tubazioni e/o condutture.

Sono esclusi dalla garanzia i rischi relativi a bacini artificiali, condotte forzate e dighe, nonché i danni agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all'utilizzazione dei servizi forniti dall'Assicurato;
15. dalla erogazione e distribuzione di gas metano, compresa la proprietà di impianti, tubazioni ed attrezzature;
16. da lavori di scavo e posa in opera di impianti e/o tubature; dallo svolgimento dei lavori di manutenzione stradale, della segnaletica stradale, della rete idrica e della illuminazione pubblica; manutenzione di acquedotto e fogne di competenza dell'Ente assicurato;
17. dallo svolgimento di lavori di edili in genere, di lavori di costruzione, sopraelevazione, ristrutturazione e manutenzione effettuati su fabbricati ed opere di proprietà o su altri per i quali l'Ente assicurato sia tenuto ad intervenire; lavori di posa in opera di impianti e/o tubature; lavori di scavo, sterro e reinterro in genere;
18. dal servizio di nettezza urbana, compreso raccolta, carico, scarico di immondizie e/o rifiuti in genere, esclusi comunque i rischi da circolazione e/o navigazione di veicoli e/o natanti a motore. La garanzia comprende inoltre:
 - la proprietà e gestione di cassonetti, campane e/o contenitori per la raccolta di immondizie e/o rifiuti in genere;
 - l'attività di disinfezione e/o disinfestazione;
19. dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
20. dal servizio di Polizia Municipale, nonché sorveglianza, anche armata;
21. dal servizio svolto dal Gruppo Comunale di Protezione Civile sia da i volontari che da dipendenti dell'Ente per le seguenti funzioni :
 - a) Prevenzione, intendendo come tale ogni azione tendente alla riduzione di rischi di origine naturale o antropica a salvaguardia delle persone, dei beni e dell'ambiente. Comprende attività pianificatorie, programmatiche, ricognitive operative sul territorio;
 - b) Addestramento e formazione, intendendo come tale ogni azione volta a mantenere e migliorare le conoscenze tecniche e le capacità operative dei volontari di protezione civile, ivi compresa la manutenzione ordinaria della sede e dei mezzi, nonché gli incontri e riunioni di lavoro organizzati dalla Protezione civile della Regione o da altri Enti riguardanti il settore della protezione civile;
 - c) Esercitazione, intendendo come tale ogni azione svolta congiuntamente da volontari appartenenti a più Gruppi comunali e/o ad associazioni di volontariato, in stretto contatto con la Protezione civile della Regione ed avente il fine di migliorare, attraverso la simulazione di stati di

emergenza, le conoscenze tecniche e d operative dei volontari in previsione di futuri impegni in situazioni di emergenza;

d) Emergenza e rischio di emergenza, intendendo come tale ogni azione che, al verificarsi di eventi calamitosi di qualsiasi natura, sia volta al soccorso delle popolazioni, all'accertamento e mitigazione dei danni, nonché al ripristino del territorio in condizioni di sicurezza;

e) Attività di supporto di protezione civile richieste dal Sindaco anche durante manifestazioni cittadine ecc.

f) tutte le attività di protezione civile che "ope legis " vengono attribuite in corso di contratto al Gruppo volontari Comunale di Protezione Civile .

22. dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, dal montaggio e dallo smontaggio degli stand;
23. dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'Ente - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
24. dalle attività svolte dalla squadra di primo soccorso individuata dall'Ente ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81- Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
25. dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro per tale scopo;
26. a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;
27. a veicoli di terzi e prestatori di lavoro in consegna o custodia all'Assicurato, in sosta nelle aree adiacenti o di pertinenza dei fabbricati di sua proprietà, o di quelli ove si svolge l'attività dell'Assicurato e/o nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto (anche tentato), incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sui veicoli e di quelli conseguenti al mancato uso;
28. dal servizio di pulizia dei locali adibiti dall'Assicurato all'attività assicurata con la presente polizza, comprese le aree esterne di pertinenza degli stessi;
29. dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione dei macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
30. dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale (compresi cordoli protettivi di corsia riservati ai mezzi pubblici, dispositivi dissuasori di velocità e cunette rallenta traffico) e la pubblica illuminazione, inclusi i danni dovuti all'errato e/o difettoso funzionamento di impianti semaforici in genere;
31. dalle operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non, il cui uso è consentito dalla Legge, esclusi i danni da inquinamento, salvo quanto previsto dalla Condizione Integrativa n. 13;
32. dalla proprietà e/o gestione di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi, con esclusione dei danni derivanti dallo svolgimento delle attività agonistiche;
33. dallo svolgimento dei lavori di manutenzione di giardini, parchi, aiuole e verde pubblico in genere, compresa la potatura e l'abbattimento di alberi;
34. dalla proprietà e/o gestione di rimessaggi per natanti, ormeggi, porti, bacini, attracchi per natanti. Sono esclusi i danni subiti dai natanti trovantisi all'interno delle predette strutture.
35. alla proprietà e/o all'uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici) di proprietà dell'assicurato e a lui concessi in locazione o in comodato, nonché in leasing, purché usati per conto proprio e per le attività descritte in polizza. Nel caso di macchine operatrici adibite occasionalmente ad attività di sgombraneve l'assicurazione è operante anche qualora trattasi di lavorazione per conto terzi;
36. l'assicurazione è estesa alla R.C.T. che può essere attribuita all'assicurato per la costruzione, manutenzione e preparazione sia estiva che invernale delle piste, compresa la proprietà e/o conduzione di impianti di innevamento artificiale nonché di eventuali manufatti per l'attraversamento di piste di sci e simili, comprende inoltre il risarcimento dei danni derivanti dalla proprietà e funzionamento delle macchine operatrici e dei mezzi meccanici di trasporto e sollevamento occorrenti per la manutenzione degli impianti e per la preparazione di piste sia durante i lavori invernali che durante quelli estivi, compresi il distacco artificiale valanghe.

Qualora le attività e i servizi sopraddeiti, compresi quelli non espressamente sopramenzionati ma che istituzionalmente competono all'Assicurato, fossero affidati in appalto (totalmente o parzialmente) a terzi o altri Enti appositamente delegati, la presente assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di committente. S'intende esclusa la responsabilità civile propria di coloro che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso.

ULTERIORI GARANZIE OPERANTI:

1. Lavori esterni o presso terzi

Qualora l'Assicurato svolga, anche saltuariamente, lavori di vario genere all'esterno o presso terzi, sono compresi i danni ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Questa garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di €. 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

2. Responsabilità Civile Personale

L'assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun "prestatore di lavoro", dell'Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

alle persone considerate "terzi" (escluso l'Assicurato/Contraente) in base alle condizioni di polizza, entro il limite del massimale R.C.T.;

agli altri "prestatori di lavoro", limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del massimale pattuito per la garanzia R.C.O..

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali, anche alla responsabilità civile personale dei "prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili della sicurezza o addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/200 e successive modifiche e/o integrazioni.

3. Responsabilità Civile personale degli Amministratori e del Segretario

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità civile personale dei Consiglieri, Assessori, Sindaco e Segretario nonché delle persone cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto del Comune, funzioni di rappresentanza per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro attività, limitatamente ai danni da morte, lesioni personali e danneggiamenti di cose.

4. Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti, impianti, stabili e manufatti in genere (anche ai sensi del D.Lgs. 81/2008)

Ad integrazione di quanto regolato in polizza si precisa che l'assicurazione è operante anche per i danni derivanti dalla committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti, impianti, stabili e manufatti in genere.

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008, con effetto e nei termini previsti dallo stesso, si conviene di estendere la garanzia di Responsabilità Civile Terzi prestata con la presente polizza alla Contraente/Assicurata, nella sua qualità di committente delle opere civili o di genio civile, per le quali si intende applicabile il decreto stesso.

L'estensione di garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto, la Contraente/Assicurata abbia dato specifico e formale incarico al "responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento e/o ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori", nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto stesso.

L'estensione di garanzia viene concessa nell'ambito del massimale previsto in polizza per i danni a terzi e nei limiti contrattuali non derogati e/o variati.

Se al momento del sinistro esistono anche altre assicurazioni da chiunque stipulate per i rischi

previsti dalla presente clausola, questa, fermi i limiti dei massimali previsti dal contratto, ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente quella assorbibile dall'altra o dalle altre assicurazioni.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da "prestatori di lavoro" di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto alla lett. a) della definizione di "prestatori di lavoro".

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonchè per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/ 1984 e successive modifiche.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

L'Assicurazione di cui al presente articolo è prestata con applicazione di una franchigia pari a **Eur. 2.500** per ciascun danneggiato; tale franchigia non si applica per quanto previsto dall'Art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

ART. 3 - DELIMITAZIONI.

I) Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- 1) il Sindaco, limitatamente ai danni subiti in occasione di lavoro o di servizio;
- 2) limitatamente alle lesioni personali, i prestatori di lavoro per i quali opera la garanzia di cui al precedente art. 2 - R.C.O..

II) Sono esclusi dall'assicurazione R.C.T. i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge in vigore, o che non abbia compiuto il 16° anno di età;
- d) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori;
- e) cagionati da lavori di riparazione, manutenzione o posa in opera o da opere o installazioni in genere dopo 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori;
- f) cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
- g) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

- h) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate.
- j) a cose rimorchiate, trasportate, movimentate, sollevate, caricate o scaricate.

III) L'assicurazione R.C.T./ R.C.O., non comprende i danni:

- k) da detenzione o impiego di esplosivi nonchè da bonifica, disinnescio e brillamento di ordigni bellici;
- l) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare);
- m) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere ;
- n) derivanti da amianto ;
- o) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- p) che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

ART. 4 - VALIDITÀ TERRITORIALE - VALIDITA' TEMPORALE.

Validità Territoriale

L'assicurazione di R.C.T. prestata con la presente polizza è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.

Limitatamente ad USA e CANADA la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- viaggi per trattative di affari
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purchè direttamente effettuati dall'Assicurato;
- partecipazioni ad attività sportive a carattere non professionistico (escluso l'impiego di veicoli o natanti a motore).

La assicurazione di R.C.O. è operante nel mondo intero.

Validità Temporale

Salvo dove diversamente regolato, l'assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di validità dell'assicurazione.

ART. 5 - DENUNCIA DEI SINISTRI RELATIVI AI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.).

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di risarcimento.

CONDIZIONI INTEGRATIVE - SEMPRE OPERANTI

1. PROPRIETÀ E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E/O MANUFATTI EDILI E/O TERRENI

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di fabbricati e/o manufatti edili e/o terreni e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici.

L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati e/o manufatti e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora tali lavori rientrino fra quelli previsti dal D.Lgs. 81/2008 la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori/responsabile unico del procedimento, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

1. da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
2. dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati, piante e coperture in genere.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe.

2. DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di €. 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia è prestata con applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di €. 2.500 per ciascun sinistro.

3. DANNI DA INCENDIO

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia si intende prestata entro il limite del massimale per danni a cose, sino alla concorrenza di €. 100.000 per sinistro e per anno assicurativo.

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intenderà operante con il sottolimito di massimale previsto dalla clausola – lavori esterni o presso terzi – di cui all'art. 1, lett. B, punto 1.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

4. COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Si intendono esclusi i danni:

- alle cose che costituiscono strumento di lavorazione, se il danno si verifica durante l'impiego delle medesime
- alle cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- necessari per l'esecuzione dei lavori;
- da furto, incendio e smarrimento;
- da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- da mancato uso delle cose danneggiate;
- subiti da veicoli a motore e natanti;
- subiti da cose sollevate, caricate, scaricate, movimentate.

La garanzia si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro, con il minimo di €. 1.000, nei limiti dei massimali previsti per la Responsabilità Civile verso Terzi e comunque con un massimo risarcimento di €. 50.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

5. COSE DI TERZI SOLLEVATE, CARICATE, SCARICATE, MOVIMENTATE.

A parziale deroga dell'art. 3 – II), lett. j) delle Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile la garanzia comprende i danni alle cose di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e scarico semprechè i danni in questione siano conseguenza della caduta delle cose sollevate;
- b) movimentate nel corso delle attività svolte dall'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle cose danneggiate nonché i danni a veicoli a motore o natanti.

La garanzia è prestata nei limiti dei massimali previsti per i danni a cose ma con un limite di risarcimento pari a €. 30.000 per sinistro e per anno assicurativo e con uno scoperto del 15% per ogni sinistro con il minimo di €. 1.500.

6. RESPONSABILITA' PER FATTO DEI PRESTATORI DI LAVORO

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del C.C. nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati; questa garanzia vale purchè il proprietario o il conducente del veicolo sia in possesso di "Carta Verde" e per i danni verificatisi nei Paesi per i quali la stessa sia operante.

La garanzia non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

7. NORMATIVA VALIDA PER LAVORI EDILI IN GENERE

Lavori esclusivi di demolizione e disfacimento.

La garanzia per i danni alle cose è prestata con uno scoperto del 20% per ogni sinistro, con il minimo di €. 1.000 per ogni sinistro.

Lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in fabbricati occupati.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose trovantisi nei locali nei quali si eseguono i lavori. Per i danni alle cose trovantisi in altri locali dello stesso fabbricato, l'assicurazione è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di €. 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

8. DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Il risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione per singolo sinistro di €. 1.000, nel limite del massimale previsto dalla polizza per danni a cose, con il massimo risarcimento - per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo - di €. 50.000.

9. DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 3 – II), lettera g) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Il risarcimento viene effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di €. 1.500, e nel limite del massimale previsto per danni a cose, con il massimo risarcimento di €. 100.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.

10. DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 3 - II), lettera a) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di:

- a) impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato;
- b) impalcature e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai fabbricati di proprietà o occupati dall'Assicurato assicurata o relativi agli impianti dei fabbricati medesimi.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente .

Il risarcimento dei danni viene effettuato con detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo assoluto di €. 1.000, nel limite del massimale previsto dalla polizza per i danni a cose, con il massimo risarcimento - per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo di assicurazione annuo di €. 50.000.

11. MEZZI MECCANICI DI SOLLEVAMENTO

La garanzia viene estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento, fermo quanto stabilito dall'art. 3- II), lett. b) delle Norme che regolano l'assicurazione.

12. MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 e successive modifiche e/o integrazioni, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente polizza o di altre polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo.

La garanzia non vale:

- a) per quei "prestatori di lavoro" per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie professionali conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

- c) per l'asbestosi e la silicosi.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro R.C.O. ma con il limite di €. 500.000 per sinistro e per ogni danneggiato e con un sottolimito di €. 150.000 per sinistro e per ogni danneggiato per i "prestatori di lavoro" per i quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada su soggetti diversi dall'Assicurato.

Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:

- I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti e/o luoghi di lavoro dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le Norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente estensione non si applica

- Per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art. 3 – III), delle Norme che regolano l'assicurazione della presente Sezione I.

13. INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 3 – II), lettera h) delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

La garanzia di "inquinamento accidentale" non comprende inoltre i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 349 ed altre successive disposizioni in tema di Danno Ambientale.

Questa estensione di garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza per sinistro previsto per la Responsabilità Civile verso Terzi e previa applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di €. 2.500 per ogni sinistro ed un massimo risarcimento di €. 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

14. LAVORI DI SCAVO E REINTERRO

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, restando sempre esclusi i danni alle opere stesse. Tale garanzia viene prestata, limitatamente ai danni a cose, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di €. 1.000, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 30.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

15. MANCATO O INSUFFICIENTE SERVIZIO DI VIGILANZA

L'assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione della incolumità dei terzi; per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere e lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali.

16. GESTIONE DI FARMACIE COMUNALI O DISPENSARI FARMACEUTICI

Se l'Assicurato gestisce farmacie comunali o dispensari farmaceutici si conviene che l'assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone addette alla farmacia o al dispensario, dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da essi svolta.

L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

Per i prodotti galenici di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Restano confermate tutte le esclusioni indicate all'art. 4 – III), delle Norme che regolano l'assicurazione della presente Sezione I.

17. DANNI A COSE CONSEGNATE EX ART. 1783, 1784, 1785 BIS DEL CODICE CIVILE

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

La presente garanzia si intende prestata nell'ambito dei massimali di polizza, con il massimo risarcimento di €. 1.000 per ogni danneggiato e di €. 15.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Questa garanzia viene prestata con applicazione di una franchigia di €. 200 per ogni danneggiato.

La garanzia non vale per veicoli e natanti, denaro e valori, marche, titoli di credito e oggetti preziosi.

18. DANNI DERIVANTI DA RIMOZIONE DEI VEICOLI

Relativamente al servizio di rimozione di veicoli in divieto di sosta si conviene che la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli rimossi trasportati, rimorchiati o sollevati a seguito di caduta, sganciamento o collisione conseguente a rottura accidentale del mezzo di sollevamento.

La garanzia si intende valida anche per i danni subiti dai suddetti veicoli custoditi dall'Assicurato in apposite aree.

Questa estensione di garanzia è prestata nell'ambito dei massimali di polizza e previa applicazione di una franchigia di €. 500, per ogni sinistro ed un massimo risarcimento annuo di €. 25.000.

Sono esclusi i danni da furto (anche tentato), incendio, atti dolosi in genere, da mancato uso dei veicoli, nonché i danni alle cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento.

19. SMERCIO

A parziale deroga dell'art. 3 – II), lettera f) delle Norme che regolano l'Assicurazione la garanzia é estesa al rischio dello smercio.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

L'assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.

La presente garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento di €. 1.000.000 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, cose, merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell'ambito del massimale di polizza con il limite di risarcimento di €. 50.000 per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo e, con una franchigia per ciascun danneggiato di €. 2.500.

Qualora un sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Integrativa art. 2 – “danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” – i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per “sinistro in serie” intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente assicurazione.

L'assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

20. DANNI CAGIONATI DA ANIMALI RANDAGI, ANIMALI SELVATICI E ANIMALI ALLO STATO BRADO

L'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza, nell'ambito del proprio territorio di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado.

Limitatamente a tale rischio si conviene quanto segue:

- a) la garanzia è prestata con una franchigia assoluta di €. 1.500 per ogni danno;
 - b) per i danni a terreni, coltivazioni e ad altri animali la garanzia è prestata nell'ambito del massimale di polizza e con il limite di risarcimento di €. 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.
- Sono esclusi i danni da contagio.

21. PROVE ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE DI PERSONALE

Premesso che l'Assicurato, ai fini di assumere il personale occorrente per la sua attività, può effettuare selezioni o prove pratiche, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali.

22. DANNI DA VIBRAZIONI DEL TERRENO

A parziale deroga dell'art. 3 – II), lett. g), delle “Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile”, la garanzia comprende i danni ai fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.

Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

La garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 15% per ogni sinistro, con il minimo assoluto di €. 2.500, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di €. 50.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

23. LEASING

L'assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile di Società di Leasing che rivestano la qualifica di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.

Sono tuttavia considerati terzi i “prestatori di lavoro” del Contraente/Assicurato nel limite del massimale previsto per la garanzia R.C.O..

24. ACQUA PIOVANA

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati alle cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di acqua piovana o di precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e manutenzione di fabbricati.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia approntato opere provvisorie, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate ai lavori in corso di esecuzione e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.

La presente estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di €. 2.000, nel limite del massimale per danni a cose e, comunque, con il massimo di €. 25.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

Sono esclusi i danni subiti dalla porzione di fabbricato e relativo contenuto direttamente interessata dai predetti lavori.

25. DANNI DA ALLAGAMENTO, ALLUVIONE, STRARIPAMENTO E TRACIMAZIONE

Relativamente ai danni a cose da allagamento, alluvione, straripamento e tracimazione, si conviene che la garanzia è prestata nel limite del massimale di polizza per danni a cose, con il massimo risarcimento di €. 500.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. Limitatamente ai danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale) di attività di terzi, la presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di €. 50.000 per ogni anno assicurativo.

La presente garanzia è prestata con una franchigia di €. 15.000 per ogni sinistro.

26. ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionati a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo.

L'assicurazione vale alle seguenti condizioni:

- a) completo adempimento da parte del Titolare e/o Responsabile delle misure di sicurezza disposte dalla legge o dagli atti normativi ad essa connessi;
- b) attività di trattamento dei dati limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento dell'attività dell'Ente, rimanendo comunque esclusi dalla garanzia i trattamenti di dati aventi finalità commerciali.

La garanzia è prestata nel limite del massimale assicurato e, comunque, con il massimo risarcimento di **Euro 50.000** per sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

27. CLAUSOLA BROKER.

La Compagnia/Agenzia dichiara di aver preso conoscenza che il presente contratto viene gestito - ai sensi e per gli effetti della art. 109, comma 2 lettera b), del D. Lgs. 209/2005 - in collaborazione con la Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta, incaricata dal Comune e che il costo amministrativo del contratto sarà a carico della Compagnia/Agenzia e che la stessa s'impegna a riconoscere al broker incaricato le commissioni sul premio imponibile che dovranno comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita. Non potrà quindi in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'amministrazione, di conseguenza, i rapporti con la società inerenti la presente polizza, saranno svolti per incarico del contraente dalla Soc. L'ARCA Consulenza assicurativa Srl di Aosta. Ogni comunicazione fatta dal

broker alla società per incarico del contraente s'intenderà come fatta dal contraente stesso, in caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal broker e dal contraente avranno valenza queste ultime.

28. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario del servizio si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.